



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 949/13 RG Tribunale di Trento

N. 3195/13 RG Notizie reato

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. CARMINE PAGLIUCA

D.ssa DANIELA GENALIZZI

D.ssa ANNA MARIA CREAZZO

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di

SERAFINI PAOLO nt. a Trento il 04/01/1962 residente a Caldonazzo (TN) via Marconi n. 40/A (dom. dich.)

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO - CONTUMACE

CORTE APPELLO TRENTO

RISCOSSI € 576

A MEZZO MARCHE

Copie semplici/autentiche pag. 18

urgenti/non urgenti

per N° attestazione/certificazione

TRENTO, il 11/6/16

IL CANCELLIERE

[Signature]



N 315/15 Reg. Sent.

N 403/14 Reg. Gen.

Data della sentenza

09/10/2015

Depositata in
Cancelleria

Il 01 FEB 2016

Il Funzionario Giudiziario

Notifica estratto contumac.

Avviso deposito sentenza

Ricorso per Cassazione il

Trasmessi atti alla Cassazione

il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

N.

C.P.

Trasmesso estratto sentenza
a sensi art. 650 c.p.p. il

Restituiti atti al Tribunale/

Pretura il

I M P U T A T O

Articolo 595, commi 1 e 3, c.p., 3 legge decreto legge 26 aprile 1993 n.122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, perché, utilizzando il proprio profilo Facebook vi scriveva un messaggio gravemente lesivo dell'onore e della reputazione della ministra dell'Integrazione Cecile Kyenge, affatto giustificato sotto il profilo della critica, anche di natura politica, assolutamente immotivato e chiaramente ispirato a finalità di discriminazione razziale, laddove, dopo opinabili ricostruzioni della polemica suscitata da dichiarazioni rese da altro esponente politico sulla Ministra, conclude invitando la Ministra non solo alle "dimissioni" ma anche a tornare "nella giungla dalla quale è uscita".

In Trento accertato il 17 luglio 2013, commesso in epoca immediatamente prossima.

A P P E L L A N T E

L'imputato **avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 508/14 del 15/05/2014** che dichiarava **SERAFINI Paolo** colpevole del reato a lui ascritto e lo condannava alla pena di €2.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Lo condannava inoltre al risarcimento in favore delle costituite parti civili:

- dell'Associazione studi giuridici immigrazione ASGI,
- l'Atas,
- l'ARCI,
- l'Associazione nazionale dei giuristi democratici,
- l'ANPI

determinato equitativamente in € 2000 per ciascuna di esse, ed alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio, liquidate in € 1600 per il comune difensore di ARCI e l'Associazione nazionale dei giuristi democratici, ed in € 1300 per ciascuno dei restanti difensori più accessori come per legge se dovuti.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Presidente Dott. Carmine Pagliuca

Sentito il Sostituto Procuratore Generale dr. Bruno Fedeli che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata

Sentito il difensore della parte civile - 1)ARCI E ANPI del Trentino non presente - rappresentata e difesa dal procuratore speciale avv. Nicola Canestrini con studio in Rovereto (TN) che deposita nota spese e conclusioni scritte richiamandosi a quest'ultime.

Sentito il difensore della parte civile - 2)A.T.A.S. Onlus non presente - rappresentata e difesa dal procuratore speciale avv. Giovanna Frizzi con studio in Trento che deposita nota spese e conclusioni scritte richiamandosi a quest'ultime.

Sentito il difensore della parte civile - 3)ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI PER L'IMMIGRAZIONE e 4)ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI d'Italia e del Trentino non presente - rappresentata e difesa dal procuratore speciale avv. Giovanni Guarini con studio in Rovereto (TN) anche in sostituzione dell'avv. Lara Battisti di Rovereto (TN) che deposita nota spese e conclusioni scritte richiamandosi a quest'ultime. Sull'accordo delle parti l'avv. Guarini produce locandina seminario sull'immaginazione ASG 2015.

Sentito il difensore di fiducia avv. Mattia Gottardi, di Trento anche in sostituzione dell'avv. Stefano Pietro Gallo di Trento che chiede l'accoglimento dei motivi d'appello. Sull'accordo delle parti produce resoconto stenografico 505° seduta pubblica del Senato del 16.9.2015 e stampa edizione on line del giornale ESPRESSO che riprende i fatti relativi al verbale del Senato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Serafini Paolo è stato condannato dal Tribunale di Trento alla pena di € 2.500,00 di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili ASGI, ATAS, ARCI, ANPI e Giuristi Democratici, liquidato in € 2000,00 per ciascuna, per il reato di diffamazione aggravata, commesso in danno del Ministro dell'Integrazione CECILE KYENGE nel luglio del 2013.

La mattina del 13 luglio Tedesco Francesco, della Questura di Trento lesse sul quotidiano "L'Adige" un articolo che riportava quanto Paolo Serafini, consigliere Circostrizionale, aveva scritto sul suo profilo Facebook, riprendendo insulti già lanciati dal Vice Presidente del Senato Calderoli contro il Ministro KYENGE.

Il testo era: *"Dopo l'insulto di Calderoli, la Ministra che continua a dire che l'Italia non è un Paese razzista, dichiara di ricevere ogni giorno, soprattutto on line, minacce di morte. Ma cosa pensava di trovare questa in Italia? Forse di essere accolta e di trovare il plauso della nazione? Prenda atto che non è stata voluta dagli italiani intelligenti ma solo da quei quattro deficienti del PD. Un PD che chiede le dimissioni di Calderoli per aver detto che la Ministra assomiglia ad un orango e non chiede le dimissioni di tutti i loro compari implicati nello scandalo del Monte dei Paschi? Prenda atto la Ministra che ovunque si muove viene fischiata e*

insultata; ci sarà un perché! Rassegni lei le dimissioni e se ne torni nella giungla dalla quale è uscita”.

Apparendo le espressioni altamente lesive dell'onore di quella pubblica Autorità, il Tedesco dapprima fece controllare che effettivamente il profilo Facebook contenesse quelle frasi e, ottenutane conferma, riferì immediatamente il fatto come notizia di reato alla Procura della Repubblica. Il Procuratore della Repubblica, ravvisati gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale, di cui all'art. 3 del D.L. n. 122 del 1993, convertito in L. n.205 del 1993, procedette d'ufficio, sia disponendo l'oscuramento del profilo contenente le espressioni ingiuriose, sia accusando di diffamazione l'autore dello scritto.

Il Tribunale ritenuta fondata l'accusa pervenne a pronuncia di condanna, come si è detto.

Nella sede processuale non si costituì parte civile la persona offesa, ma intervennero numerose Associazioni ed Enti, tutti portatori di una affermata lesione d'immagine propria, determinata dal comportamento dell'imputato, con rivendicazioni economiche.

Il primo giudice, con ordinanza in data 27 marzo 2014, ammise le 5 associazioni già sopra menzionate e ne escluse altrettante sul rilievo che esse non fossero titolari in via diretta ed immediata dello specifico interesse protetto dalla norma penale.

Hanno interposto appello i difensori i quali unitamente alla sentenza hanno impugnato pure l'ordinanza del 27 marzo 2014, pronunciata dal Tribunale senza che fosse data la parola alla difesa dell'imputato e, quindi, senza metterla nella possibilità di argomentare sui contenuti della memoria contestualmente dimessa, con la quale si chiedeva la esclusione delle parti civili. Ciò avrebbe determinato violazione del contraddittorio non rimediata nemmeno successivamente perché la richiesta di revoca di quel provvedimento ammissivo, insistita nella successiva udienza del 15 maggio 2014, non era stata seguita da alcuna decisione correttiva. La richiesta è, pertanto, che si prenda atto di questo e si dichiari la nullità della sentenza ex art. 178 lett. c) c.p.p..



In ogni caso si riproduce qui il contenuto di quella memoria per chiedere, comunque, la esclusione delle parti civili ammesse.

Le ragioni di fondo addotte sono le seguenti:

Il codice di procedura riformato non ammette la costituzione di parte civile degli Enti esponenziali, riservandola, ex art. 74 ai soli danneggiati dal reato e loro eredi; quando, in via eccezionale, gli interventi siano, tuttavia, possibili, ciò è da ricondursi al fatto che specifiche leggi o decreti lo consentano, ma, come previsto dall'art. 212 delle norme di coordinamento al c.p.p., l'intervento deve avvenire nelle forme e nei modi previsti dall'art. 91 e segg. del c.p.p. medesimo, vale a dire in forza di principio di specialità, operante perché esiste una norma abilitativa, che sia successiva alla disposizione di coordinamento. Al di fuori di tale eventualità mai può essere consentita la legitimatio ad causam degli Enti esponenziali. Poiché nessuna norma successiva abilita gli Enti ammessi, ad intervenire ed a costituirsi parti civili, queste stesse sono da escludere indistintamente.

E la conclusione è riaffermata pur nella prospettiva dell'art. 5 co. 3 del D.lgs. 9-7-2003 n. 215, attuativo della direttiva CE n. 43 del 2000 sulla parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, perché essa prevede che solo le Associazioni ed Enti inseriti in un elenco allegato, sono legittimati ad agire, nei casi di discriminazione collettiva, qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione

Nella foga replicativa della memoria disattesa, i difensori appellanti hanno poi passato in rassegna ciascuno degli Enti affacciatisi, per criticare e negare legittimità anche a quelli già esclusi dal Tribunale. Ovviamente qui si prenderanno in considerazione solo i rimanenti già sopra menzionati.

Quanto ad essi le critiche comuni, che dovrebbero portare alla esclusione sono

- che non è dimostrato il radicamento sul territorio dell'Ente o della singola associazione;
- che l'atto costitutivo o lo statuto non contemplano la possibilità della costituzione di parte civile.

Passando al merito criticano l'interpretazione che è stata data delle frasi inserite nel post di Facebook dell'imputato, rilevando che esse non volevano offendere l'onore o la dignità morale ed intellettuale del Ministro, ma solo negare la sua professionalità nell'esercizio del ruolo politico esplicito. Volevano, cioè, intervenire come critica al fatto che il Ministro, durante una visita al campo nomadi di Torino, avesse dichiarato di voler abolire i campi nomadi ed assicurare alla popolazione zingara un alloggio negli edifici pubblici, oltre che la cittadinanza ed il lavoro. Cose, queste, ritenute dal Serafini improponibili, in ragione delle gravi difficoltà economiche dei cittadini e della loro stessa precarietà, quanto a casa e lavoro, secondo un modo di sentire che era della maggioranza degli italiani, di cui egli si faceva interprete, sebbene con frasi infelici, ma pur sempre espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero.

La critica, peraltro, si appuntava anche sulla incongruenza degli esponenti del Partito Democratico, che avevano chiesto le dimissioni di Calderoli e non anche quelle dei loro compagni di partito per lo scandalo del Monte dei Paschi di Siena.

Il Tribunale, invece, con affermazione apodittica, ha ritenuto offensiva e discriminatoria l'espressione conclusiva, isolandola dal contesto e senza tener conto che per il livello abbastanza degradato raggiunto dal linguaggio corrente, la frase incriminata non costituiva ragione di particolare scandalo, ma solo coloritura, da ritenersi del tutto lecita e, comunque, scriminata.

Chiedono, poi, che sia esclusa l'aggravante contestata, con la implicazione, che mancando la querela della persona offesa, il reato debba essere dichiarato improcedibile. La richiesta si fonda sul rilievo che non è stato chiarito in che cosa consisterebbe il pregiudizio razziale ed il sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, come non sarebbe, del resto, stato possibile, data la indeterminatezza della norma che amplia a dismisura il campo della incriminabilità e che, proprio per questo, in ipotesi subordinata, viene qui sospettata di incostituzionalità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; con l'art. 21 sulla libera manifestazione del pensiero, con l'art. 25 che prevede che il fatto possa essere considerato reato solo in forza di norma preesistente; con gli artt. 2 e 10 co. 2 che

garantiscono i diritti inviolabili e che l'Italia si debba uniformare alle norme internazionali quali l'art. 10 della CEDU.

La richiesta è, perciò, di assoluzione con formula ampia o di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità proposta.

Ultimamente hanno depositato memoria per le parti civili gli Avv.ti Canestrini, Guarini e Lara Battisti i quali sulle questioni di loro interesse rilevano: che la costituzione delle parti civili era avvenuta il 25 luglio 2013, anche se l'udienza era stata poi subito differita al 14 novembre, quindi al 24 gennaio 2014 ed, infine, al 27 marzo, senza che mai l'imputato si fosse opposto alle costituzioni; nessun verbale, infatti, reca traccia di ciò e la difesa dell'imputato mai si è richiamata alla memoria depositata nell'udienza del 27 marzo, nella quale, invece, il Tribunale pronunciò ordinanza che escludeva alcune parti civili, dando atto in esordio di aver "sentito le parti". Discende che, dovendo la richiesta di esclusione essere formulata, a pena di decadenza, dopo la verifica per la prima volta della costituzione delle parti, ex artt. 80 co. 3 e 491 co. 1 c.p.p., la difesa dell'imputato era già decaduta quando si dolse con le argomentazioni dedotte nella propria memoria, nemmeno formalmente richiamata nelle conclusioni. Di qui l'inesistenza di ogni nullità affermata.

Quanto alla legittimazione delle parti civili a costituirsi rileva che la difesa nel formulare i suoi ragionamenti confonde il potere degli Enti esponenziali di sostituirsi nei diritti della persona offesa quando questa non sia esattamente individuabile, quale regolato dalle norme richiamate dall'appellante ed il ricorso da parte degli Enti alla costituzione di parte civile per tutelare diritti propri, in qualità di danneggiati, come primariamente previsto dall'art. 74 c.p.p. per le persone offese dal reato. Sul punto sottolinea che da oltre 20 anni la giurisprudenza è ferma nel ritenere che anche le persone giuridiche possono subire un danno non patrimoniale quale quello di lesione dell'immagine, quando il reato commesso vada ad incidere sugli interessi e sui valori tutelati dall'Associazione per previsione di statuto o di atto costitutivo. E ciò perché il fatto, contraddicendo le finalità perseguite dall'Ente, ne sminuisce l'immagine (assimilabile al corrispondente diritto fondamentale della persona umana),

appannandola agli occhi dei consociati, nel fornire una dimostrazione di inefficacia della sua azione.

Passa in esame, poi, le posizioni delle singole Associazioni per evidenziarne la legitimatio ad causam a termini di statuto.

Nel merito, infine, sottolinea la gravità delle affermazioni fatte, per la assimilazione del Ministro ad una bestia africana venuta dalla Giungla, dove la si invitava a tornare, con univocità semantica dell'espressione, che dà conto di per sé dell'aggravante contestata, come anche ritenuto da giurisprudenza che si cita.

oooooooooooooooooooo

Quanto ai problemi sollevati con riguardo alle parti civili ammesse, rileva la Corte che le regole procedurali vigenti prevedono che la costituzione di parte civile possa avvenire, a pena di decadenza, al più tardi, durante la fase di verifica della regolare costituzione delle parti, in esordio di udienza e prima di dare inizio al dibattimento (art. 484 c.p.p., richiamato dall'art. 79 c.p.p.); prevedono, inoltre, che qualora la costituzione sia avvenuta dopo l'inizio di decorrenza del settimo giorno che precede l'udienza, la parte civile non potrà più avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici (art. 79 co. 3 c.p.p.). Corrispondentemente, della parte civile potrà essere chiesta l'esclusione (da parte del P.M., dell'imputato ed, eventualmente, del responsabile civile), altrettanto a pena di decadenza (art. 80 co. 2 c.p.p.), non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, con la particolarità che, se la costituzione sia avvenuta nel corso degli atti preliminari o introduttivi del dibattimento, la richiesta può essere proposta oralmente, ma subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, con preclusione in caso di superamento del termine (art. 491 c.p.p., richiamato dall'art. 80 co. 3 c.p.p.). Sulla richiesta di esclusione va deciso senza ritardo, con ordinanza e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, da parte del giudice, che ha sempre facoltà di escludere anche d'ufficio la parte civile (art. 81 co. 1 c.p.p.), quando accerti che non esistono i requisiti per la costituzione.

Tutto ciò sta a significare che occorre distinguere tra fase delle formalità di apertura del dibattimento per la prima volta, che è termine invalicabile riservato alle parti per costituirsi o per opporsi e dichiarazione di apertura del dibattimento, che è momento ultimo, prima del quale il giudice ha facoltà di escludere, anche d'ufficio, la parte civile che si sia costituita.

Alla luce di queste precisazioni in diritto vanno esaminate le risultanze di causa, dalle quali emerge che la prima udienza innanzi al Tribunale di Trento si tenne il 25 luglio 2013 e nel suo esordio si costituirono parti civili tutte le associazioni poi risultate ammesse; nell'occasione non fu formulata alcuna opposizione né richiesta di esclusione da parte dell'imputato presente o dei suoi difensori. L'udienza venne rinviata, per ragione non specificata a verbale, alla data del 14 novembre 2013, senza rinnovazione degli avvisi (come si legge nel verbale), proprio perché era stata già verificata e riscontrata la regolare costituzione delle parti (altrimenti tale modalità di incardinamento dell'udienza successiva non sarebbe stata possibile). Seguirono altri rinvii, sempre senza ulteriori avvisi (se non quello dato in udienza), al 24 gennaio 2014 ed al 27 marzo 2014, con le parti civili ogni volta ricomparse, a differenza dell'imputato, rimasto rappresentato dai difensori. In tale ultima udienza ancora non si legge a verbale alcuna richiesta di esclusione delle parti civili, ma risulta depositata una memoria che dettagliatamente esprimeva le ragioni che avrebbero dovuto renderla necessaria; pur a voler intendere la memoria come momento oppositivo, deve prendersi atto che, per quanto sopra enunciato in diritto, si trattava di richiesta di esclusione tardiva, rispetto alla quale era già maturata decadenza. Il Tribunale, però, dal canto suo, pronunciò in esordio ordinanza con la quale estromise 5 costituzioni di Enti esponenziali e ne tenne ferme altrettante, dando poi avvio all'istruttoria dibattimentale.

Quella decisione fu assunta "*sentite le parti*", come si legge nel testo dell'ordinanza e costituì espressione dell'esercizio di un potere di ufficio del Collegio (ex art. 81 co. 1 c.p.p.), che motu proprio ritenne non ammissibili le costituzioni escluse. In tale diversa prospettiva la memoria depositata poteva valere come perorazione idonea ad orientare l'esercizio del potere d'ufficio, ma non come



utile richiesta formale sulla quale fosse dovuta una decisione di merito, tanto è vero che l'ordinanza stessa mai vi fece alcuno specifico riferimento.

In tutto ciò non si ravvisa alcunché di viziato o di illegittimo, se non che la difesa dell'imputato era ormai decaduta quando formulò, attraverso l'atto scritto, la richiesta di esclusione.

Per completezza va aggiunto che il dibattimento si concluse poi il 15 maggio 2014 dopo l'ultimo rinvio riservato alla discussione.

E' utile anche richiamare la giurisprudenza di legittimità che conforta le conclusioni qui raggiunte.

- Cass. Sez. 3 n. 25133 del 15-4-2009, Rv. 243906, secondo cui *“La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, fino a che non siano compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti. (Fattispecie di ritenuta inammissibilità della costituzione effettuata dopo che, dichiarata la contumacia dell'imputato, il giudice aveva provveduto a rinviare il processo ad altra udienza senza aprire il dibattimento)”*.

- Cass. Sez. 6, n. 10958 del 24-2-2015, Rv. 262988, per la quale *“La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 484 cod. proc. pen. e, dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l'apertura del dibattimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta inammissibile la costituzione di parte civile avvenuta nell'udienza successiva a quella in cui il giudice, in assenza della persona offesa e del suo difensore, aveva proceduto alla verifica della costituzione delle parti, dichiarando la contumacia dell'imputato)”*.

Da tali rilievi consegue che essendo intervenuta decadenza, il tema della esclusione delle parti civili ammesse non possa essere ora rilanciato come motivo di impugnazione che, perciò, va qui respinto. Né ad interferire con tale conclusione può intervenire il fatto che dopo la prima udienza del 25 luglio 2013, il Tribunale proseguì in diversa composizione, perché, come da giurisprudenza pacifica,

l'immutabilità del giudice a pena di nullità, non riguarda le udienze puramente ordinarie, ma solo quelle di acquisizione delle prove e di trattazione e tali non erano state quelle riservate alla verifica sulla regolare costituzione delle parti ed ai meri rinvii. Così Cass. Sez. 6, **Sentenza** n.4916 del 03/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229507 secondo cui *“La regola di immutabilità del giudice mira ad assicurare l'identità tra il soggetto che delibera la sentenza e quello che ha presieduto alla raccolta della prova ed alla successiva discussione, non estendendosi alla precedente fase degli atti introduttivi del dibattimento, di talchè non sussiste la nullità prevista dal secondo comma dell'art. 525 cod. proc. pen. quando il giudice muti immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti.”*

Passando all'esame del merito è opinione della Corte che le espressioni usate dall'imputato debbano essere ritenute altamente lesive dell'onore e del prestigio della sig.ra Cecile Kyenge, all'epoca Ministro dell'Integrazione, perché nel quadro di un condiviso dileggio già espresso dall'esponente leghista Calderoli che la aveva assimilata ad un orango, rimanendo in linea con la richiamata aggettivazione animalesca, ne aveva disprezzato il pensiero espresso in occasione di una visita fatta al campo nomadi di Torino (quando ella aveva affermato la sua volontà di abolire quei campi e di assicurare loro casa, lavoro e cittadinanza) ed aveva concluso invitando la Kyenge *“a tornare nella Giungla dalla quale era uscita”*.

E' oltremodo evidente che una tale modalità di esprimere la disapprovazione, vada ben al di là di quanto necessario per rendere l'idea di un pur severo, ma consentito, giudizio contrario e travalichi in attacco personale fatto di offesa gratuita, per sé stessa lontana dalle esigenze della critica e della libera manifestazione del pensiero. Offesa che in questo caso si connota di particolare disvalore perché prende di mira una persona di colore, la assimila ad una bestia (l'orango) e, proseguendo nella parificazione animalesca, ne enuncia la Giungla come luogo di provenienza e di necessario ritorno, fino a significare una vera e propria volontà di discriminazione razziale, a null'altro apparendo ispirata quella invettiva se non a suggerire l'idea di una inferiorità originaria della persona, determinata dal colore della pelle.

Tutto questo, come portato inevitabile del pensiero espresso, integra appieno gli estremi dell'aggravante contestata perché pone al centro della svalutazione delle tesi disapprovate, non la prospettazione di argomenti contrari dialetticamente articolati, ma la caratterizzazione di chi le aveva enunciate, come soggetto di livello inferiore che, nella sua assimilabilità agli animali, era nella impossibilità di affermare cose sensate e condivisibili.

In altri termini, in questo caso, l'*argumentum ad hominem* della retorica, che mira a denigrare la persona per svalutare il contenuto delle sue affermazioni, viene portato alla più estrema e deteriore utilizzazione, perché è aggiuntivamente alimentato da un proposito discriminatorio incentrato sull'idea di una inferiorità razziale del Ministro preso di mira.

Così virata l'attenzione sull'aspetto bestiale (privo di alcuna pertinenza con la critica che si voleva esprimere), con la frase utilizzata null'altro si era fatto se non incitare il lettore a discriminare il Ministro, degradato ad essere di livello inferiore, solo da ricacciare nella Giungla da cui era venuto e, cioè, da escludere dal consorzio umano e da penalizzare, perciò, pesantemente, per il solo fatto di avere la pelle scura (fatto, questo, che, a sua volta, era stato il primo innesco condiviso dell'assimilazione animalesca).

Quanto all'aggravante contestata, è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità, che l'ha così tratteggiata nel definirne i contorni:

“Va ricordato che l'aggravante di cui all'art. 3 I. n. 122/1993 è configurabile quando la condotta dell'agente si rapporti, nell'accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, etnia o nazione (Sez. 5, n. 49694 del 29 ottobre 2009, B. e altri, Rv. 245828), quando cioè l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica [o nazionale, che qui però, non interessa perché, come ricordato dalla difesa, il Ministro è di nazionalità italiana]



e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità (Sez. 5, n. 11590 del 28 gennaio 2010, P.G. in proc. Singh, Rv. 246892). In tale prospettiva è vero che non assume rilievo la mozione soggettiva dell'agente, ma nel senso che una volta oggettivatasi la finalità in un consapevole comportamento esteriore non è necessaria alcuna indagine su quest'ultima. In altri termini, qualora l'agente nel commettere il reato scelga consapevolmente modalità fondate sul disprezzo razziale deve ritenersi che lo stesso persegua la finalità che caratterizza l'aggravante in questione a prescindere dal movente che ha innescato la condotta e che può essere anche di tutt'altra natura. In definitiva l'aggravante sussiste allorché risulti che il reato sia stato oggettivamente strumentalizzato all'odio o alla discriminazione razziale, etnica o nazionale (Sez. 5, n.30525 del 4 febbraio 2013, Del Dotto, Rv. 255558). Sul punto il Tribunale ha altresì errato nel circoscrivere la portata del dettato normativo alla discriminazione razziale, quando l'art. 3 del d.l. n. 122/1993 chiaramente configura l'aggravante di cui si tratta anche in riferimento ai fatti espressivi di odio e di discriminazione etnica, nazionale o religiosa. Nel caso di specie, dunque, il ricorso ad espressioni come "marocchino di merda" o "immigrati di merda" con cui l'imputata avrebbe accompagnata le condotte addebitate, al di là del loro intrinseco carattere ingiurioso, denota l'orientamento dei fatti, rivelando l'inequivoca volontà di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica [o nazionale]". (Cass. Sez. 5, 13-7-2015, n. 43488).

Così pure: “ La circostanza aggravante della finalità di discriminazione razziale è configurabile per il solo fatto dell'impiego di modalità di commissione del reato consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni, che possono esse anche di tutt'altra natura, alla base della condotta (Fattispecie di lesioni in cui l'inequivoca volontà di discriminazione è stata tratta dal ricorso già solo a frasi come “sporco negro”)” (Cass. Sez. 5, n. 30525 del 4-2-2013, dep. Il 15-7-2013, Rv. 255558).

Ed ancora: *“Il reato di violenza privata è aggravato dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale,razionale o religioso, qualora sia motivato esclusivamente dalla considerazione della vittima come appartenente ad una razza diversa e sia posto in essere pronunciando un’espressione –nel caso di specie “schiaccio il negro”- costituente manifestazione di disprezzo ed avversione nei confronti di una persona di colore, idonea a far sorgere nei presenti identici sentimenti”*. (Cass. Sez. 5, n. 38217 del 12-6-2008 (dep. Il 7-10-2008), Rv. 241640).

Per una miglior puntualizzazione della finalità di discriminazione o di odio etnico o razziale di cui all’art. 3 del d.l. n.122 del 1993, convertito in L. n. 205 del 1993, è utile ricordare che dal punto di vista normativo, la nozione di discriminazione è già enunciata nell’art. 1 della Convenzione di New York del 21-12-1965, ratificata dall’Italia con L. 13-10-1975 n.654 ed il suo testo, praticamente identico, è stato anche riprodotto nell’art. 43 del d.lgs. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione); inoltre il d.lgs. 9 luglio 2003 n. 215 ha dato attuazione alla direttiva CE n. 43/2000 del Consiglio, sulla parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, precisando che per parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. Con ciò si intende sottolineare che il richiamo fatto dall’art. 3 menzionato, non è avulso da un più ampio contesto di scelte e di opzioni condivise dal legislatore nazionale, sia prima che dopo l’entrata in vigore della norma che ha previsto l’aggravante, qui solo da intendersi nei modi elaborati dalla riportata giurisprudenza.

La difesa dell’imputato ha anche sospettato di incostituzionalità l’art. 3 della L. n. 205/93, per indeterminatezza e contrasto con gli artt. 3, 21, della Costituzione. Sul punto si osserva che la Suprema Corte di Cassazione, già analogamente investita della questione, non ha effettuato alcuna rimessione alla Corte Costituzionale, ritenendo la questione stessa manifestamente infondata (Cass. Sez. 3 n. 37581 del 7-5-2008, Rv.24107) perché *“la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione di*



tipo razzista". In particolare ha precisato che la libertà costituzionale garantita dall'art. 21 della Costituzione non ha valore assoluto, ma deve essere coordinata con altri valori costituzionali di uguale rango, quali quelli fissati dall'art. 3 sulla dignità da assicurarsi ai cittadini, indipendentemente dalla razza, religione, sesso, ecc. e dall'art. 117 co. 1. Non può che condividersi tale ordine di idee, con pari decisione reiettiva.

Consegue che, ferma l'aggravante, permanga la procedibilità d'ufficio, con necessaria complessiva conferma della sentenza impugnata.

Quanto alla liquidazione delle spese richieste dalle parti civili, gli importi vanno liquidati come in dispositivo, con la precisazione che è stata esclusa la liquidazione per la fase istruttoria (quando richiesta), non essendovi stata corrispondente attività in appello; così pure quella per la fase introduttiva (quando richiesta) perché le parti civili non sono state appellanti; per chi ha difeso più di una posizione è stato praticato un aumento del 20% sulla somma liquidata per il primo assistito.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.;

Conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida, per compensi in favore dell'Arci Trentino e dell'Associazione Nazionale Giuristi Democratici in € 2.160,00; in favore dell'Associazione Nazionale Studi Giuridici per l'Immigrazione, in € 1.800,00; in favore dell'ANPI in € 1.800,00 ed in favore dell'ATAS in € 1.800,00; somme, queste, tutte da maggiorarsi del 15% per spese generali, oltre IVA e CNPA.

Fissa il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Trento 11 ottobre 2015

Il Presidente estensore
(Dr. Carmine Pagliuca)



